



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Corrompere un arbitro è reato?

Autore: Redazione | 15/04/2018



***Il reato di corruzione non sussiste nel caso di arbitro di una competizione sportiva o di arbitro come componente di un collegio arbitrale. Tuttavia non vanno escluse altre figure di illeciti penali.***

Tutti sappiamo cos'è la **corruzione**: è innanzitutto un reato perché, specie se rivolta nei confronti dei pubblici ufficiali, mette da parte le regole dell'efficienza e imparzialità della pubblica amministrazione a favore invece della logica del denaro. Chi si fa corrompere agisce contro i propri doveri ed obblighi a favore invece dell'interesse personale. Ecco perché è reato, ad esempio, corrompere un giudice,

un ispettore dell'ufficio del lavoro, un dirigente del fisco, un assessore, il preside di una scuola, ecc. Ci si chiede anche spesso se **corrompere un arbitro è reato**. La risposta non è così immediata. Dobbiamo chiederci innanzitutto cosa vogliamo intendere con il concetto di «arbitro». Esistono infatti due tipi di arbitri: l'arbitro come soggetto privato che decide una controversia tra due o più persone (la procedura si chiama «**arbitrato**» ed è volta a ottenere un lodo arbitrale in sostituzione di una sentenza) e il più noto **arbitro sportivo** (si pensi all'arbitro di una partita di calcio, di un incontro di basket, di un match di qualsiasi altra competizione). Ebbene, se volessimo dare una risposta alla domanda se **corrompere un arbitro è reato** non potremmo fare a meno di distinguere le due ipotesi. Ed è quello che faremo in questo articolo: spiegheremo quali sono le conseguenze, da un punto di vista penale, per chi dà a un arbitro soldi in cambio di una decisione in proprio favore.

## Cos'è la corruzione?

La **corruzione** è un reato contro la pubblica amministrazione e si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano affinché il primo corrisponda al secondo un compenso (ovviamente non dovuto) per un atto attinente alle funzioni di quest'ultimo. Il compenso non deve necessariamente essere una somma di denaro, ma può trattarsi anche di un favore di vario genere (come un'assunzione a un figlio) o di qualsiasi altra utilità (un oggetto come un orologio, un'auto, ecc.). Il reato viene commesso tanto da chi corrompe (il privato) quanto da chi si fa corrompere (il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio). Corrotto e corrotto sono messi quindi sullo stesso piano. L'unico modo per giustificarsi da una accusa di corruzione è dimostrare che vi fosse stata l'erronea convinzione che il compenso dato o solo promesso fosse invece dovuto per legge.

La **corruzione** è così disciplinata dal codice penale **[1]** ove si stabilisce che «Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni».

## Corrompere un arbitro sportivo è reato?

Immaginiamo di avere organizzato un piccolo torneo di calcio cittadino o qualsiasi altra competizione sportiva. Prima dell'inizio delle gare sono stati nominati gli

arbitri che decideranno le sorti dei singoli *match*. Se uno di questi dovesse essere “contattato” da terzi e ricevere denaro per favorire la vittoria dell’una o dell’altra squadra commetterebbe il reato di corruzione? Stabilire se corrompere un arbitro sportivo è reato passa dal chiederci **se l’arbitro può essere considerato un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio**. Ebbene, tanto nell’ipotesi in cui ci si tratti di competizioni nazionali (si pensi al normale campionato di calcio o di pallavolo) quanto di competizioni dilettantistiche o non agonistiche, l’arbitro non è un membro della pubblica amministrazione. Sicché non si potrà parlare di corruzione. Tuttavia, per evitare che gli incontri sportivi di interesse generale possano essere facilmente falsati, frustrando così non solo le speranze dei tifosi e le attività commerciali ad essi collegate, ma anche le aspettative di atleti che si preparano anni per una gara e fanno dello sport anche un mestiere, è stato previsto un apposito reato: quello di «**frode in competizione sportiva**». A prevederlo è una legge del 1989 [2] che punisce «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, oppure compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». La pena è la reclusione da un mese ad un anno e la multa fino a circa mille euro. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Da questa definizione derivano una serie di conseguenze:

- **corrompere un arbitro in una manifestazione locale**, dal carattere non ufficiale e quindi non agonistica non è mai reato perché non può né rientrare negli estremi della corruzione (non trattandosi di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio) né in quelli della frode in competizione sportiva (che invece richiede che la competizione sia organizzata da una delle federazioni sportive riconosciute come il Coni). Sarà invece reato se l’arbitro è, ad esempio, quello di una partita di calcio del campionato;
- il **reato di frode in competizione sportiva** scatta per qualsiasi atto che anche solo potenzialmente può influire sul risultato. Quindi basta anche solo la promessa di una somma di denaro per integrare l’illecito penale

[3];

- risponde di frode sportiva anche l'atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di compiere «altri atti fraudolenti» diversi da quelli dettagliatamente indicati dalla prima parte della stessa disposizione al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva [4].

## Corrompere un arbitro di un arbitrato è reato?

Veniamo ora alla seconda figura di arbitro: quella di un soggetto privato delegato, da altri privati, a dirimere una controversia tra loro insorta. Come abbiamo già spiegato nella guida [Arbitrato: cos'è e come funziona](#), l'arbitrato costituisce un metodo alternativo di risoluzione delle controversie rispetto al modello giudiziario, che si caratterizza per l'affidamento a uno o più soggetti terzi dell'incarico di risolvere la controversia insorta o che può insorgere tra le parti.

Quindi con l'arbitrato si evita di rivolgersi al giudice tradizionale per nominare un privato, di fiducia delle parti (che non deve avere particolari titoli, lauree o caratteristiche se non l'imparzialità) per decidere chi tra queste ha ragione nella lite. La decisione viene equiparata, sul piano dell'efficacia, a una sentenza di un giudice.

Per avviare un arbitrato è necessario il consenso delle parti espresso in una convenzione arbitrale, che deve avere forma scritta.

In particolare, si fa riferimento:

1. al **compromesso**: accordo col quale le parti conferiscono ad uno o più arbitri il potere di dirimere una controversia tra loro già insorta; per tale motivo, il compromesso deve indicare già l'oggetto della controversia. È rimessa alla volontà delle parti inserire l'atto di nomina dell'arbitro nel compromesso stesso oppure effettuarlo con atto successivo;
2. alla **clausola compromissoria**, clausola contenuta nello stesso contratto che in futuro potrebbe essere fonte di controversie tra le parti; tale clausola può anche risultare da atto separato e successivo, contenente la manifestazione di volontà delle parti di deferire ad arbitri le eventuali e future controversie concernenti quel contratto. Nella clausola

compromissoria non è necessario indicare specificamente l'oggetto della controversia, stante l'impossibilità di definirlo a monte dell'insorgenza della lite stessa. Inoltre, la nomina degli arbitri è normalmente successiva alla clausola.

La convenzione d'arbitrato, in generale, deve contenere la nomina degli arbitri o il numero degli stessi e le modalità di nomina. A tal proposito valgono le seguenti regole :

- gli arbitri devono essere nominati comunque in numero dispari;
- in caso di indicazione di un numero pari, un ulteriore arbitro è nominato dal presidente del tribunale, salvo diverso accordo delle parti (art. 810 c.p.c. );
- in mancanza del numero degli arbitri, senza accordo delle parti, gli arbitri sono determinati nel numero di tre;
- in mancanza di nomina provvede il presidente del tribunale, salvo diverso accordo delle parti.

Quello di cui abbiamo appena parlato è il cosiddetto **arbitrato rituale** che si conclude con la pronuncia di un lodo, cui è attribuita la stessa efficacia di una sentenza. È possibile accordarsi anche per un **arbitrato irrituale**, procedimento nell'ambito del quale la controversia può essere definita dagli arbitri facendo firmare alle parti un atto negoziale (come un contratto); non c'è quindi un lodo e la procedura è più informale.

Verifichiamo ora se **corrompere un arbitro di un arbitrato è reato** oppure no. Un recente decreto del Gip di Milano ha ritenuto insussistente qualsiasi illecito penale. Infatti l'arbitro, in quanto soggetto privato scelto dai cittadini, non va considerato pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Pertanto non è reato corrompere un arbitro di un collegio arbitrale malgrado gli effetti del lodo siano sempre più equiparati alla sentenza.

«Pare, in sintesi - osserva il decreto -, essersi voluto rimarcare che, se l'esito dell'attività svolta dagli arbitri, proprio perché regolamentata dalla legge e soggetta all'applicazione del diritto, può equipararsi all'esito dell'attività svolta dai giudici, il rapporto in forza del quale gli arbitri esercitano le loro funzioni è e rimane pur sempre privatistico con possibilità di dolersi di eventuali condotte illecite degli arbitri in sede civilistica». Gli arbitri intervengono e sono legati alle parti private solo per effetto di un contratto privato. Si tratta di un **mandato**, come è stato

ricordato sempre dalla Corte di cassazione civile **[6]**, secondo cui i consulenti tecnici nominati dal collegio arbitrale non possono essere equiparati a quelli nominati nell'ambito di un procedimento con pieno carattere giurisdizionale.

### **Note**

**[1]** Art. 318 cod. pen. **[2]** L. n. 401/1989. **[3]** Cass. sent. n. 31623/2015. **[4]** Cass. sent. n. 21324/2007. **[5]** Gip Trib. Milano, decr. n. 28512/17. **[6]** Cass. sent. n. 6736/2014.